

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 294

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DALLAI, ANZALDI, ARLOTTI, BINETTI, BOBBA, BRATTI, CENNI, CIMBRO, COCCIA, D'INCECCO, ERMINI, FANUCCI, FREGOLENT, GASPARINI, KRONBICHLER, MALPEZZI, MAZZOLI, MONGIELLO, PALMIZIO, REALACCI, RIGONI, SANI, SENALDI, ZANIN**

Disposizioni per la valorizzazione e la salvaguardia  
della « Via Francigena »

*Presentata il 16 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La « Via Francigena » è un antico itinerario che attraversa l'Europa, le cui origini risalgono al Medioevo. Il percorso, fissato intorno al 990 dall'arcivescovo Sigerico in ottanta tappe e conservato in un documento storico alla British Library di Londra, parte da Canterbury e arriva a Roma, inserendosi nei tracciati definiti « romei » che raggiungevano la capitale della cristianità.

La via percorre la contea del Kent, arriva alla Manica, prosegue lungo le regioni francesi Nord-Pas de Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, varca la frontiera Svizzera nel cantone di Vaud e, in Italia, si snoda attraverso le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombar-

dia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio.

L'origine della « Via Francigena » o « francescana » risale all'età longobarda. Quando poi ai Longobardi subentrarono i Franchi, il percorso venne ampliato e consolidato in direzione della Francia (da cui il nome di « Francigena ») e in direzione di Roma e quindi del papato, che in Carlo Magno e nei Franchi aveva trovato preziosi alleati. I percorsi infatti erano all'epoca diversi: i più frequentati valichi « francigeni » attraverso le Alpi erano il Monginevro e il Moncenisio, confluenti, nel versante italiano, nel nodo viario di Susa. La Francigena arrivava poi in Toscana e toccava la zona della Val d'Elsa e

di Siena e da lì si innestava sulla Cassia romana, passando per Viterbo fino alla Storta, vicino Roma, dove i pellegrini preferivano seguire l'antica *via Triumphalis* e arrivavano al Vaticano da monte Mario, detto *Mons Gaudii* (monte della gioia).

La Francigena, arteria di commercio e di pellegrinaggio, divenne quindi una via di collegamento importantissima tra il nord e il sud Europa e un fecondo terreno di scambio culturale ed economico. Monumenti e tesori d'arte arricchirono i principali centri del percorso: in particolare splendide cattedrali e chiese dove si custodivano preziose reliquie. Va aggiunto che l'itinerario non era costituito da un unico tracciato, ma da un intreccio di strade e sentieri che si sviluppavano in relazione ai differenti contesti e mutamenti storici, economici e sociali.

Chi oggi ripercorre la Via Francigena può infatti riscoprire, oltre a città d'arte universalmente note come Siena, Lucca, Parma e Viterbo, luoghi straordinari ricchi di fascino e di un patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale unico: dal Moncenisio alla Pianura Padana, dai borghi delle Alpi Apuane al Chianti. Senza dimenticare i centri di San Miniato, San Gimignano, Montalcino, San Quirico d'Orcia, Bagno Vignoni, Abbazia San Salvatore, Radicofani, Bolsena, Montefiascone e Sutri. Un itinerario quindi in cui i luoghi sacri si intrecciano con le testimonianze di vita comune come grance, granai, ponti fortificati, ospedali, stazioni di posta, cisterne, mulini, antiche locande: splendidi esempi architettonici delle civiltà e dei popoli che hanno abitato i territori toccati dal tracciato.

Per questi motivi nel 1994, su iniziativa del Ministero del turismo italiano, il Consiglio di orientamento degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa decise di raccomandare l'elezione della Via Francigena a itinerario culturale. Il 21 aprile 1994, la Direzione educazione, cultura e sport del Consiglio d'Europa ha ufficializzato il riconoscimento di itinerario culturale della Via Francigena (protocollo n. 459 del 4 maggio 1994). Nel 1997 l'ente preposto per questo conferimento è stato

l'Istituto europeo degli itinerari culturali, nato da un accordo politico tra il Consiglio d'Europa e il Gran Ducato di Lussemburgo, con sede nell'abbazia di Neumünster di Lussemburgo.

Il 9 dicembre 2004 il Consiglio d'Europa ha dichiarato la Via Francigena « Grande itinerario culturale del Consiglio d'Europa » ai sensi della risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei Ministri il 17 marzo 1998. La definizione « Grande itinerario culturale » fa riferimento a temi pan-europei definiti in più progetti di varie regioni europee con una cooperazione di lunga durata in più campi d'azione, riunendo abilità interdisciplinari.

La Via Francigena rappresenta quindi un'occasione per gli europei di conoscere la propria storia, le proprie origini e le differenti tradizioni che caratterizzano i luoghi toccati dal tracciato. In primo luogo si evidenzia la necessità di una corretta conservazione, fruizione e promozione del patrimonio storico e artistico dei molteplici monumenti che caratterizzano l'itinerario. Senza dimenticare che il percorso, nato come itinerario religioso, può anche divenire un'occasione straordinaria e irripetibile di arricchimento culturale, di valorizzazione delle ricchezze paesaggistiche e di riscoperta del vasto patrimonio enogastronomico e artigianale locale. Un volano irrinunciabile quindi per un turismo non invasivo, compatibile con le risorse indigene, attento all'ambiente e capace di strutturarsi in flussi omogenei lungo un vasto arco temporale.

Una risorsa importante per l'economia anche di moltissimi centri minori che potranno beneficiare della vicinanza con l'itinerario; sono infatti circa 800.000 i potenziali visitatori annui: pellegrini in primo luogo attirati dai luoghi spirituali e religiosi presenti lungo il percorso (la Via Francigena si inserisce infatti nell'ambito delle tre *peregrinationes maiores*: Roma, luogo del martirio dei Santi Pietro e Paolo, Santiago de Compostela, luogo dove l'apostolo Giacomo decise di riposare, e Gerusalemme in Terra Santa), ma anche dal turismo enogastronomico e soprattutto sportivo. In questa direzione è necessaria

una messa in sicurezza del tracciato per la mobilità dolce (biciclette, passeggiate a piedi e a cavallo), una segnaletica efficiente e visibile e la presenza di strutture ricettive convenzionate. La realizzazione di questo progetto rappresenterebbe quindi un'occasione straordinaria di valorizzazione del patrimonio esistente, un esempio di accoglienza e un'opportunità di sviluppo economico locale a basso impatto ambientale.

In questi anni la Via Francigena è stata oggetto di alcuni interventi pubblici, a partire dalla legge 7 agosto 1997, n. 270, concernente il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, varata in occasione del Giubileo del 2000. Vanno poi ricordati i progetti di recupero intrapresi dal Governo Prodi II, come quello promosso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e relativo a una mappatura dei prodotti agroalimentari e delle strutture agrituristiche lungo l'itinerario, e quello che ha dotato alcuni tracciati originari presenti sul territorio italiano (972 chilometri) di una segnaletica adeguata (circa 6.000 cartelli, uno ogni 500 metri): un progetto inaugurato nel mese di ottobre 2007 a Monteriggioni. A queste iniziative vanno poi aggiunti gli interventi promossi dagli enti locali territoriali, ai differenti livelli istituzionali, come i finanziamenti stanziati dalla regione Toscana e dalla regione Lazio.

È in relazione a quanto esposto che segnaliamo la necessità che il legislatore nazionale approvi una normativa organica in materia, per promuovere un coordinamento a livello nazionale capace di attirare i contributi dell'Unione europea e di raccogliere, valutare e finanziare i progetti di valorizzazione e riqualificazione che potranno essere presentati da amministrazioni locali, enti o soggetti privati.

Una normativa quindi finalizzata a elevare la fruibilità dell'intero itinerario attraverso la corretta manutenzione, la conservazione e il recupero del patrimonio esistente, la messa in sicurezza del tracciato, la valorizzazione di strutture ricettive e un'adeguata informazione promozionale.

Uno degli obiettivi prioritari, in questo contesto, è quindi quello di mettere in rete un patrimonio diffuso; un patrimonio che necessita di essere collegato sinergicamente da un percorso storico-culturale-turistico per essere efficacemente valorizzato e rilanciato, creando al tempo stesso nuova ricchezza e nuove opportunità di crescita socio-economica e di occupazione qualificata, soprattutto per le giovani generazioni.

La proposta di legge è composta da cinque articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge, facendo riferimento in particolare al percorso originario della Via Francigena quale « Itinerario culturale del Consiglio d'Europa », ai sensi della Risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei Ministri il 17 marzo 1998. L'articolo 1 stabilisce inoltre le modalità di intervento per la salvaguardia e la valorizzazione della Via Francigena.

L'articolo 2 sancisce l'istituzione del Fondo annuale per la Via Francigena e della Commissione amministratrice di tale Fondo, indicando fra i rappresentanti anche un esponente dell'Associazione europea delle Vie Francigene (ex Associazione dei comuni italiani sulla Via Francigena), che collabora da anni con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Consiglio d'Europa nell'attività di promozione e valorizzazione dell'itinerario storico.

L'articolo 3 indica poi le modalità di finanziamento, specificando che saranno le regioni interessate, nel pieno rispetto dell'autonomia e del decentramento amministrativo sanciti dal titolo V della parte seconda della Costituzione (per ciò che concerne la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali), gli enti preposti a individuare le proposte e le priorità degli interventi, che potranno comunque essere finanziati per un importo non superiore al 70 per cento del totale.

L'articolo 4 promuove progetti di collaborazione fra soggetti pubblici e privati, mentre l'articolo 5 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità e ambito di applicazione).*

1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale, artistico e paesaggistico e di promozione dello sviluppo socio-economico del Paese, riconosce l'antico percorso della Via Francigena quale risorsa culturale e ambientale di primaria valenza pubblica.

2. Lo Stato promuove la tutela, la valorizzazione e il recupero della funzione originaria di cammino di pellegrinaggio del territorio attraversato dalla Via Francigena come strumento per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate, attraverso interventi di recupero, riqualificazione, valorizzazione, manutenzione e promozione del patrimonio storico-culturale, spirituale e ambientale e di riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente.

3. La presente legge si applica al percorso italiano della Via Francigena, che attraversa il territorio dalle Alpi fino a Roma, parte integrante della Via Francigena riconosciuta dal Consiglio d'Europa come « Itinerario culturale del Consiglio d'Europa » ai sensi della risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei Ministri il 17 marzo 1998.

4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3, lo Stato riconosce come meritevoli di finanziamento, in quanto idonei a garantire la valorizzazione economica, sociale, culturale e ambientale dell'area territoriale interessata dalla Via Francigena, i seguenti interventi:

a) restauro scientifico e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà di enti pubblici, enti privati, enti ecclesiastici, enti morali e privati cittadini, anche a fini di tutela del

paesaggio e di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento di interventi già avviati e all'arricchimento e all'efficace integrazione dei circuiti della Via Francigena già fruibili;

b) manutenzione, conservazione, perfezionamento della sicurezza, incremento delle possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, spirituale, artistico o ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato, di proprietà di enti pubblici, enti privati, enti ecclesiastici, enti morali e privati cittadini, già oggetto di intervento anche parziale e già inseriti in un circuito turistico e culturale legato alla Via Francigena;

c) manutenzione, recupero e ricostruzione, anche in forma ciclabile o carrabile, di tratte di percorso dell'antico tracciato, anche in interconnessione con le infrastrutture per la mobilità già esistenti per favorirne e migliorarne la percorribilità a fini escursionistici;

d) miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di completamento e manutenzione di strutture già esistenti e funzionanti;

e) tutela e salvaguardia dell'ambiente, anche mediante interventi di ripristino del paesaggio che prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici e il recupero di aree degradate collegate al percorso;

f) manutenzione e promozione della sentieristica lungo l'itinerario;

g) attività di informazione e comunicazione per la promozione turistico-culturale e ambientale della Via Francigena;

h) attività di formazione, ricerca e documentazione sul tema della Via Francigena promosse dalle scuole e dalle università, anche attraverso *stage* e scambi tra istituzioni formative dei diversi Paesi europei, finalizzate a sottolineare il valore interculturale e internazionale del percorso di pellegrinaggio, per favorire, attraverso la conoscenza e la storia della Via

Francigena, la consapevolezza di una comune identità europea;

*i)* attivazione di iniziative volte a promuovere la conoscenza dei parchi naturali, delle oasi naturalistiche e delle aree protette prossime all'itinerario, nonché realizzazione di attività finalizzate alla formazione di una cultura turistico-ambientale;

*f)* attivazione di forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per incrementare lo sviluppo delle aree territoriali interessate anche mediante investimenti privati.

## ART. 2.

### *(Istituzione del Fondo per la Via Francigena).*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la Via Francigena, di seguito denominato « Fondo », finalizzato alla concessione di contributi ai progetti volti al perseguimento delle finalità della presente legge, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

2. Il Fondo è gestito da un'apposita Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante di ciascuna delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio e da un rappresentante dell'Associazione europea delle Vie Francigene. Entro due mesi dalla sua costituzione, la Commissione adotta il proprio regolamento di organizzazione interno e il regolamento contenente i criteri per l'attribuzione dei contributi previsti dalla presente legge.

## ART. 3.

*(Modalità di concessione dei finanziamenti).*

1. Ciascuna regione individua le proposte e le priorità a livello regionale e redige annualmente, sentito il parere della commissione regionale di cui all'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, una graduatoria degli interventi previsti sul proprio territorio, da trasmettere entro il 10 febbraio di ogni anno alla Commissione di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, che forma la graduatoria complessiva e stabilisce l'entità dei relativi finanziamenti.

2. Per ciascun intervento il soggetto proponente deve indicare la quota di cofinanziamento, che non può essere inferiore al 30 per cento.

3. I progetti interregionali sono presentati dalla regione capofila direttamente alla Commissione di cui all'articolo 2, comma 2.

## ART. 4.

*(Interventi in collaborazione tra pubblico e privato).*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, gli enti locali possono predisporre progetti in partenariato o in collaborazione con soggetti privati, comprese agenzie di pellegrinaggio e fondazioni.

## ART. 5.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

